

DIRETTIVA 1999/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

- (1) considerando che secondo l'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE ⁽⁴⁾, gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia ed i livelli massimi necessari di tali sostanze devono essere definiti senza indugio;
- (2) considerando che le divergenze nella disciplina sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri;
- (3) considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE ⁽⁶⁾, 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione ⁽⁸⁾, 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, nonché 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di

antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, fanno salve le disposizioni speciali sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

- (4) considerando che, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo;
- (5) considerando che, sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; che i dubbi espressi non riguardano solo gli antiparassitari e i loro residui, ma anche le sostanze chimiche pericolose e che la Commissione valuterà pertanto la possibilità di fissare non appena possibile i livelli massimi di metalli pesanti negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
- (6) considerando che, di conseguenza, per i prodotti utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari;
- (7) considerando che tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari dunque al livello minimo rilevabile;
- (8) considerando che devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari; che mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.⁽⁶⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.⁽⁷⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽⁸⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.⁽⁹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽¹⁰⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.